



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Introduzione al corso

Dott. Nicola Recchia

TRIESTE, 3 MARZO 2025

Insegnamento di «Diritto penale internazionale», A.A. 2024-25
Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza

INTRODUZIONE AL CORSO

PRATICA

- Programma delle lezioni
- Programma d'esame
- Testo di riferimento
- Appunti
- Materiali didattici
- Modalità d'esame


INTRODUZIONE AL CORSO

Programma delle lezioni (60 ore)

Lunedì 16.00-19.00 Aula 4D Edificio D:	3, 17 e 31 marzo; 14 e 28 aprile
Martedì 16.00-19.00 Aula 4D Edificio D:	4 e 18 marzo; 1, 15 e 29 aprile
Mercoledì 9.00-12.00 Biblioteca di Diritto Ecclesiastico:	5 e 19 marzo; 2, 16 e 30 aprile
Giovedì 14.00-17.00 Biblioteca di Diritto Ecclesiastico:	6 e 20 marzo
Venerdì 15.00-19.00 Aula Bachelet:	7 marzo
+ Mercoledì 7 maggio 9.00-14.00 (Visita di studio)	

INTRODUZIONE AL CORSO

- Testo di riferimento
- Programma d'esame
Parte I, Sez. I, II; Parte II, Sez. I, II, III (1-4, 7, 9-11)
- +
- Appunti
- +
- Materiali didattici



INTRODUZIONE AL CORSO

SCIENTIFICA


- Oggetto e contenuti del corso



INTRODUZIONE AL CORSO

Oggetto del corso

Diritto penale internazionale in senso stretto vs. diritto penale internazionale in senso lato



DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE IN SENSO LATO

le immunità
internazionali

cooperazione giudiziaria
internazionale in materia penale

crimini
internazionali

applicazione della legge
penale nello spazio

fonti sovranazionali e diritto penale



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Il diritto penale internazionale in senso stretto

IL DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE IN SENSO STRETTO

Trattato di Versailles 1919



Tribunale Militare di Tokyo 1946




Tribunale Militare di Norimberga 1945



IL DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE IN SENSO STRETTO

Tribunale Internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)
1993 (fino al 2017)



Tribunale Internazionale per il Ruanda
(ICTR) 1994 (fino al 2015)




IL DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE IN SENSO STRETTO

Corte Penale Internazionale (ICC) 2002



LO STATUTO DI ROMA



LO STATUTO DI ROMA

Art. 1 – La Corte

È istituita una Corte penale internazionale («la Corte») in quanto istituzione permanente che può esercitare il suo potere giurisdizionale sulle persone fisiche per i più gravi crimini di portata internazionale, ai sensi del presente Statuto. Essa è complementare alle giurisdizioni penali nazionali. La sua giurisdizione ed il suo funzionamento sono regolati dalle norme del presente Statuto.

LO STATUTO DI ROMA

Art. 5 – Crimini di competenza della Corte

1. La competenza della Corte è limitata ai crimini più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale. La Corte ha competenza, in forza del presente Statuto, per i crimini seguenti:

- a) crimine di genocidio;
- b) crimini contro l'umanità;
- c) crimini di guerra;
- d) crimine di aggressione.

CONSIGLI (NON RICHIESTI)





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

L'applicazione della legge penale nello spazio.
Cenni sulla cooperazione giudiziaria
internazionale in materia penale

L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE NELLO SPAZIO

I principi in materia di applicazione della legge penale nello spazio

- principio di territorialità (+ principio della bandiera): per il *locus commissi delicti* principio di ubiquità
- principio di difesa o tutela o di personalità passiva
- principio di personalità (attiva)
- principio di universalità ↔ principio di non ingerenza negli affari interni di un altro Stato

I LIMITI PERSONALI

Art. 4 c.p. – Cittadino italiano. Territorio dello Stato.

1. Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.

L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE NELLO SPAZIO

Art. 4 c.p. – Cittadino italiano. Territorio dello Stato.

2. Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica, quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.

L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE NELLO SPAZIO

Art. 4 c.p. – Cittadino italiano. Territorio dello Stato.

Territorio della Repubblica

- ✓ suolo
- ✓ acque interne
- ✓ lido del mare
- ✓ mare territoriale: art. 2 co. 2 disp. prel. cod. nav.: 12 miglia marine dalle coste della Repubblica
- ✓ sottosuolo (nei limiti della sua concreta utilizzabilità e raggiungibilità)
- ✓ spazio aereo nazionale

L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE NELLO SPAZIO


Art. 4 c.p. – Cittadino italiano. Territorio dello Stato.

navi e aeromobili in territorio estero:

→ militari: applicazione illimitata della legge penale italiana

→ civili: non si applica legge italiana se

- a) vittima non è membro dell'equipaggio
- b) il fatto turba la tranquillità dello Stato estero
- c) richiesto l'intervento dell'autorità locale



L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE NELLO SPAZIO

Art. 6 c.p. – Reati commessi nel territorio dello Stato.

1. Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.

L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE NELLO SPAZIO

Art. 6 c.p. – Reati commessi nel territorio dello Stato.

2. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.



L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE NELLO SPAZIO

Reati commessi all'estero punibili incondizionatamente secondo la legge italiana

Art. 7 c.p. – Reati commessi all'estero.

È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

- 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano;
- 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
- 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
- 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
- 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE NELLO SPAZIO

Reati commessi all'estero punibili condizionatamente secondo la legge italiana

Art. 8 c.p. – Delitto politico commesso all'estero.

1. Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia.
2. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.
3. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE NELLO SPAZIO

Art. 8 c.p. – Delitto politico commesso all'estero.



L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE NELLO SPAZIO

Reati commessi all'estero punibili condizionatamente secondo la legge italiana

Art. 9 c.p. – Delitto comune del cittadino all'estero.

1. Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.
2. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.

L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE NELLO SPAZIO

Reati commessi all'estero punibili condizionatamente secondo la legge italiana

Art. 9 c.p. – Delitto comune del cittadino all'estero.

requisito implicito della doppia incriminazione del fatto?



L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE NELLO SPAZIO

Reati commessi all'estero punibili condizionatamente secondo la legge italiana

Art. 9 c.p. – Delitto comune del cittadino all'estero.

3. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'extradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

4. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321, 346-bis, 648 e 648-ter.1.

L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE NELLO SPAZIO

Reati commessi all'estero punibili condizionatamente secondo la legge italiana

Art. 10 c.p. – Delitto comune dello straniero all'estero.

1. Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.



L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE NELLO SPAZIO

Reati commessi all'estero punibili condizionatamente secondo la legge italiana

Art. 10 c.p. – Delitto comune dello straniero all'estero.

2. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:
 1. si trovi nel territorio dello Stato;
 2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
 3. l'extradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.
3. La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis.

L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE NELLO SPAZIO

Art. 11 c.p. – Rinnovamento del giudizio.

1. Nel caso indicato nell'art. 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero.
2. Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta.

il codice penale del 1930 non riconosce in alcuna forma un *ne bis in idem* transnazionale



da allora però riconosciuto in molte convenzioni internazionali e soprattutto divenuto diritto fondamentale all'interno dell'Unione europea



Art. 50 CDFUE – Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE

Art. 12 c.p. – Riconoscimento delle sentenze penali straniere.

1. Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento:
 - 1) per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna ovvero per dichiarare l'abitudine o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere;
 - 2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria;
 - 3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali;
 - 4) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili.

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE

Art. 12 c.p. – Riconoscimento delle sentenze penali straniere.

2. Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel n. 4.

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE

Art. 13 c.p. – Estradizione.

1. L'extradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali.
2. L'extradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non è previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.
3. L'extradizione può essere concessa od offerta, anche per reati non previsti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto.
4. Non è ammessa l'extradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali.

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE

Art. 26 Costituzione

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Le immunità di diritto internazionale

LE IMMUNITÀ DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Art. 3 c.p. – Obbligatorietà della legge penale.

1. La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.
2. La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.

LE IMMUNITÀ DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Le immunità

Fonte: diritto pubblico interno
diritto internazionale

Contenuto: di diritto sostanziale (inapplicabilità della sanzione penale)
di diritto processuale (esenzione dalla giurisdizione)

Tipologia: funzionali
extrafunzionali

LE IMMUNITÀ DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Art. 8 Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929

L'Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibili l'attentato contro di Essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.



LE IMMUNITÀ DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Capi di Stato estero (suoi familiari e suo seguito): immunità assoluta di diritto sostanziale e processuale, penale ed extrapenale, funzionale ed extrafunzionale

Capi e membri di governo stranieri: immunità solo funzionale

Agenti diplomatici stranieri: immunità funzionale ed extrafunzionale

Funzionari e impiegati consolari stranieri: immunità funzionale

Funzionari di organismi internazionali: discipline specifiche per ogni organizzazione

Appartenenti alle forze armate di uno Stato estero: legge dello Stato di appartenenza per i reati commessi in servizio (ma cfr. disciplina specifica per Paesi NATO)

LE IMMUNITÀ DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Membri del Parlamento europeo: immunità funzionale per le opinioni e i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni + immunità processuale extrafunzionale





**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

DOTT. NICOLA RECCHIA

Dipartimento di Scienza Giuridiche, del
Linguaggio, dell'Interpretazione e della
Traduzione – IUSLIT

nicola.recchia@units.it

www.units.it